Unità Affari Societari Generali
Protocollo n. 110
Entrata
Uscita X

SECURITISATION SERVICES

Invio a mezzo posta elettronica certificata
LB/es/im
UFFICIO AFFARI SOCIETARI
Ns. rif.: tel. 0438/360459
fax 0438/360961

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione

ram@pec.bancaditalia.it

Conegliano, lì 5 maggio 2015

Oggetto: Consultazione pubblica relativa alla concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex Legge 130/1999

Gentili Signori,

facciamo riferimento al documento di consultazione predisposto da Codesto Spettabile Istituto concernente la "*Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex Legge 130/1999*" (di seguito, la "**Consultazione**").

Nell'ambito di tale Consultazione desideriamo sottoporre alcune richieste di chiarimenti che riguardano le modalità con cui il requisito di *retention* (di seguito "**Retention 130/99**") deve essere rispettato ed i controlli richiesti al servicer.

1. Qualificazione come cartolarizzazione ai fini della CRR

Si chiede cortesemente alla Banca d'Italia di chiarire e confermare se un'operazione realizzata ai sensi delle Legge 130/99 art 1. comma 1-ter (di seguito, la "**Legge 130/99**") possa essere qualificabile come cartolarizzazione ai sensi del Regolamento Delegato 575/2013 (di seguito, la "**CRR**").

In particolare, dall'analisi della CRR si evince come la cartolarizzazione possa essere qualificata come "cartolarizzazione tradizionale" o " cartolarizzazione sintetica". Nel caso di cartolarizzazione "tradizionale" la definizione contenuta nell'articolo 242 della CRR sembra avere come presupposto il trasferimento

economico delle esposizioni da cartolarizzare da un cedente a una società veicolo per la cartolarizzazione. Nel caso di cartolarizzazione "sintetica" la definizione contenuta nell'articolo 242 della CRR fa riferimento al trasferimento del rischio mediante derivati su crediti o garanzie personali. Entrambi gli elementi qualificanti di tali definizioni non sembrano essere presenti nella cartolarizzazione realizzata ai sensi dell' art 1. comma 1-ter della Legge 130/99. Ulteriore conferma a tale dicotomia è presente nella definizione di società veicolo per la cartolarizzazione contenuta nella CRR, che sembra implicare la presenza di un ente cedente diverso dalla società stessa.

2. Assenza cumulabilità *retention* ex CRR rispetto Retention 130/99

Abbiamo inteso come il requisito di *retention* introdotto dalla Legge 130/99 sia autonomo e distinto rispetto a quello contenuto nella disciplina sulle cartolarizzazioni della CRR. Chiediamo conferma che, nel caso in cui (i) un'operazione sia realizzata ai sensi delle Legge 130/99 art 1. comma 1-ter, (ii) l'operazione sia qualificabile come cartolarizzazione ai sensi della CRR (cfr. **Par 1 sopra**) e (iii) il soggetto che soddisfa i requisiti di *Retention* Legge 130/99 (di seguito, la "**Retainer 130/99**") possegga i requisiti soggettivi ed oggettivi per soddisfare la *retention* ex CRR, il requisito di *retention* di almeno il 5% non debba essere cumulato. Chiediamo quindi cortese conferma che il medesimo interesse economico del 5% trattenuto in una delle forme previste dalla normativa da parte del Retainer 130/99 possa soddisfare sia la *retention* ex CRR che la *Retention* 130/99.

3. Possibilità di soddisfare il requisito di *retention* tramite garanzie sul rischio di credito o derivati

Si chiede conferma che il requisito della *Retention* 130/99 possa essere trattenuto anche in forma sintetica, ovvero attraverso la sottoscrizione di contratti di garanzia del rischio di credito o derivati che abbiano la finalità di mantenimento dell'interesse economico netto previste dall'art 405 della CRR.

A tale proposito chiediamo conferma che una garanzia tale da (i) coprire almeno il 5% del rischio di credito relativo a ciascuna delle esposizioni sottostanti, ovvero in alternativa (ii) coprire un importo pari ad almeno il primo 5% del rischio di credito relativo all'intero portafoglio erogato dalla società per la cartolarizzazione, soddisfi i requisiti della *Retention* 130/99 ed, in tal caso, chiederemmo quali requisiti siano richiesti alle garanzie per soddisfarne i requisiti.

Securitisation Services S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 360900 - Fax +39 0438 360962 - www.securitisation-services.com
P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 03546510268
Capitale sociale € 1.595.055 i.v.
Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 con il n. 31816
Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93
Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale in Corso Venezia, 54 - 20121 Milano – CF e Registro Imprese di Milano 04040580963

4. Investitori Qualificati

L'art. 2, comma 3, della Legge 130/99 prevede esplicitamente l'offerta dei titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione ad "investitori professionali" e, in tal caso, definisce il contenuto minimo del prospetto informativo. Invece, l'art. 1 comma 1-ter della medesima legge richiede che *"i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*. A tale proposito, vista la diversa terminologia utilizzata nel testo normativo, si chiede conferma che tali soggetti siano da intendersi come investitori professionali ai sensi dell'Allegato N. 3 (Clienti professionali privati) del Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato.

5. Controlli del *Servicer* sui criteri di selezione dei prenditori

La Legge 130/99 prevede che nell'attività di selezione dei prenditori il Retainer 130/99 (banca o intermediario finanziario vigilato da Codesto Spettabile Istituto) adotti i medesimi criteri di valutazione e le medesime procedure deliberative che utilizza nell'assunzione di rischi creditizi in conto proprio, richiedendo a quest'ultimo l'attenta valutazione di tutti i rischi connessi all'operazione di finanziamento.

Alla luce di quanto sopra, chiediamo conferma che i controlli del *Servicer* richiamati dalla Consultazione si concentrino sulla verifica di conformità del processo messo in atto dal Retainer 130/99 rispetto ai criteri di valutazione e alle procedure deliberative che esso assume per le erogazioni in conto proprio.

6. Data inizio attività Società per la Cartolarizzazione

Nell'attuale prassi operativa è previsto che le società per la cartolarizzazione ex Legge 130/99 ottengano l'iscrizione nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Codesto Spettabile Istituto solo dopo la data di inizio attività, che tipicamente coincide con la data della stipula della cessione del portafoglio di crediti. L'iscrizione nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione è funzionale a ricevere il c.d. "numero operazione" che viene poi utilizzato per ottenere i codici ISIN, a loro volta funzionali per emettere i titoli ABS. Stante questa operatività chiediamo se e come Codesto Spettabile Istituto intende modificare la disciplina di queste attività alla luce della diversa operatività prevista dalle società per la cartolarizzazione

Securitisation Services S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 360900 - Fax +39 0438 360962 - www.securitisation-services.com
P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 03546510268
Capitale sociale € 1.595.055 i.v.
Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 con il n. 31816
Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93
Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale in Corso Venezia, 54 - 20121 Milano – CF e Registro Imprese di Milano 04040580963

che possono erogare, essendo il momento richiesto per l'emissione dei titoli (in cui dovranno essere presenti gli ISIN) precedente rispetto alla data di erogazione del credito. Ove la data di firma del contratto di

sottoscrizione/emissione dei titoli sia qualificabile come data di inizio attività (che nella logica potrebbe di fatto essere uno dei primi adempimento formali da parte della società veicolo), chiediamo di considerare con attenzione i diversi adempimenti richiesti e la loro tempistica al fine di ridurre il lasso temporale tra la data di avvio e l'emissione onde non rendere il processo inefficiente e al di fuori della prassi operativa di mercato.

7. Stipula dei Contratti di finanziamento

Con riferimento alla stipula dei contratti di finanziamento, si chiede a Codesto Spettabile Istituto a quale tipologia di soggetti terzi, eventualmente anche diversi dalla banca o dall'intermediario preposti all'individuazione dei prenditori, tale attività possa essere delegata da parte della società di cartolarizzazione.

Si richiede, inoltre, di confermare che tutti gli oneri, adempimenti, vincoli e responsabilità che la normativa impone relativamente ai contratti di finanziamento (ad esempio gli obblighi di comunicazione, segnalazione e trasparenza) siano in capo al Retainer 130/99.

8. Responsabilità in capo alla società di cartolarizzazione

Si richiede a Codesto Spettabile Istituto se con riferimento all'attività di erogazione di finanziamenti sussistono e in che misura delle responsabilità residue in capo alla società di cartolarizzazione e ai suoi amministratori, oltre a quelle delineate in capo al Retainer 130/99 e al Servicer dalla Legge 130/99.

Inoltre segnaliamo che al pari delle cartolarizzazioni "classiche" in cui i rischi relativi ai crediti ceduti (pur rimanendo nella titolarità della società veicolo attraverso la costituzione di un patrimonio separato) vengono trasferiti ai portatori dei titoli, anche nella fattispecie disciplinata dalla Consultazione riteniamo che i finanziamenti formalmente erogati dalla società per la cartolarizzazione, siano nella sostanza riconducibili agli investitori. La società veicolo e i suoi amministratori dovrebbero quindi, nello spirito di rispettare la natura di "veicolo" strumentale al soddisfacimento di interessi di terzi (originator, investitori), rimanere esclusi da profili di responsabilità di alcun tipo con riferimento ai crediti acquistati o erogati.

Securitisation Services S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 360900 - Fax +39 0438 360962 - www.securitisation-services.com
P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 03546510268
Capitale sociale € 1.595.055 i.v.
Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 con il n. 31816
Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93
Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale in Corso Venezia, 54 - 20121 Milano – CF e Registro Imprese di Milano 04040580963

In tal senso, crediamo che sia utile delineare delle circolari o dei regolamenti da Codesto Spettabile Istituto che confermino con riferimento al patrimonio separato l'esclusione di responsabilità in capo alle società di cartolarizzazione e ai loro amministratori, onde non comprometterne la *bankruptcy remotness* e non delineare un profilo di responsabilità improprio in capo all'organo amministrativo.

9. Presenza di uno o più Retainer 130/99

Con riferimento al soggetto che individua i prenditori dei finanziamenti, in ottemperanza alle disposizioni della Consultazione, si chiede di confermare se tale ruolo possa essere svolto nell'ambito della medesima operazione contemporaneamente da più soggetti dotati dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa e, in caso affermativo, come debbano intendersi applicabili a ciascuno di tali soggetti i requisiti di *Retention* 130/99 previsti dalla normativa in esame. Rispetto a quanto sopra, ove sia possibile per ciascuno dei soggetti coinvolti trattenere l'interesse economico netto rispetto ai prenditori e alle esposizioni dallo stesso individuati, si chiede anche un chiarimento rispetto alla possibilità per i diversi Retainer 130/99 di applicare nell'ambito della medesima operazione diversi approcci per soddisfare il requisito (ad esempio alcuni soggetti applicano l'art 405 lettera (a) (c.d. *vertical slice*), altri applicano l'art 405 lettera (d) (c.d. *first loss*).

Vi ringraziamo fin d'ora per la cortese attenzione.

Per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento potete contattare la dott.ssa Nausica Pinese, **Responsabile Operativo** (Tel. **0438 360919** – E-mail: nausica.pinese@finint.com) o la dott.ssa Emanuela Sottana, **Responsabile Compliance** (Tel. **0438 360478**– E-mail: emanuela.sottana@finint.com).

Distinti saluti.

SECURITISATION SERVICES S.p.A.
Il Consigliere Delegato
Luigi Bussi

Securitisation Services S.p.A.
Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 360900 - Fax +39 0438 360962 - www.securitisation-services.com
P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Treviso 03546510268
Capitale sociale € 1.595.055 i.v.
Iscritta nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 con il n. 31816
Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93
Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)
Sede legale in Corso Venezia, 54 - 20121 Milano – CF e Registro Imprese di Milano 04040580963